

Riconoscimento “Indennità condizioni di lavoro” di cui all’art. 18 del Contratto Integrativo sottoscritto il 21/12/2018.

Il CCNL 21/05/2018 prevede che al personale adibito ai servizi che comportano maneggio di valori di cassa o attività disagiate o attività esposte ai rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, possa essere riconosciuta un’indennità giornaliera utilizzando le risorse di cui all’art. 67 del CCNL del 21.5.2018 medesimo.

I criteri stabiliti per il riconoscimento dell’indennità di disagio e di rischio sono i seguenti:

- non deve determinarsi, in nessun caso, una sovrapposizione di presupposti applicativi con altri istituti a carattere indennitario, escludendo quindi dall’ambito applicativo del presente istituto le prestazioni che sono già oggetto di specifici compensi in applicazione di altre disposizioni del contratto collettivo nazionale e/o del presente contratto collettivo decentrato integrativo (turno, reperibilità, indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quinques del CCNL 21/5/2008 ecc.);

- il disagio e il rischio sono condizioni specifiche che non possono essere riconosciute per le ordinarie prestazioni di lavoro o per la generalità o quasi totalità del personale;

- il compenso per disagio e il rischio deve essere riconosciuto agli addetti unicamente per il periodo di effettivo svolgimento delle prestazioni disagiate o rischiose e, quindi, in relazione all’effettiva presenza in servizio: la percezione del compenso deve quindi essere esclusa in caso di assenza dal servizio e dovrà essere proporzionata alla reale esposizione alle condizioni di disagio o di rischio nel caso di prestazione ad orario ridotto (personale a part time).

In particolare, per prestazioni disagiate compete una indennità giornaliera lorda pari ad € 1,00 legata dai seguenti fattori rilevanti di disagio:

- Prestazioni richieste e rese, per esigenze di funzionalità dei servizi della Città Metropolitana, in condizioni sfavorevoli, ai fini del recupero psico-fisico di luogo, tempi e modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.
- Prestazioni che comportano il contatto per la parte prevalente del proprio orario di lavoro con un pubblico esterno che si caratterizza per particolare affluenza o per condizioni di disagio psico-fisico/sociale.

L’individuazione e comunicazione dei dipendenti interessati dal presente articolo è effettuata dal Dirigente del Servizio. L’indennità è in ogni caso commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività e viene pertanto corrisposta a consuntivo sulla base delle comunicazioni trasmesse mensilmente all’Ufficio del personale a cura del Responsabile della direzione in cui opera il dipendente ed è riconosciuta dal 1 gennaio 2021 a seguito di formale individuazione del personale avente diritto da parte del dirigente di assegnazione.

Ciò premesso con la presente nota si segnala che il seguenti dipendenti assegnati all’Ufficio Informazioni Turistiche nell’anno 2021 hanno maturato le condizioni per il riconoscimento dell’indennità giornaliera lorda pari ad € 1,00 per prestazioni disagiate riferite al contatto per la parte prevalente del proprio orario di lavoro con un pubblico esterno che si caratterizza per particolare affluenza:

- Barducci Silvia
- Brucato Silvia (contratto part time da ottobre 2021)
- Petrini Mauro

- Romiti Elena

A tal proposito si allega l'elaborato di sintesi del pubblico transitato presso l'Ufficio Informazioni Turistiche di Via Cavour 1r nel corso dell'anno 2022. Da tale elaborato si rileva che, a fronte di 252 giorni feriali effettivi nel 2022, l'Ufficio è stato aperto al pubblico per un totale di 247 giorni (nel 2022 l'ufficio è stato chiuso al pubblico in giorno feriale per 5 giorni: il 07/01, 03/06, 31/10 e 09/12 per chiusura programmata dell'Ente, il 24/06 per la festa del Patrono) con una media giornaliera di visitatori individuali pari a 90 (22.402 : 3), a cui si aggiungono i visitatori organizzati in gruppi e le telefonate. Considerato che i dipendenti che hanno svolto questa attività sono max tre in compresenza nel corso dell'anno, ne risulta una media giornaliera di circa 30 persone ciascuno.

Il numero mensile è molto variabile: per l'anno 2022, viste le difficoltà organizzative dell'Ufficio, si propone di disporre il riconoscimento dell'indennità giornaliera per l'intero anno, naturalmente correlato al periodo di effettivo svolgimento della prestazione e opportunamente proporzionato alla reale esposizione alle condizioni di disagio o di rischio nel caso di prestazione in part-time.

A questo proposito, chiedo che non sia corrisposta l'indennità a Silvia Brucato: la dipendente si trova in regime di part-time orizzontale, per cui il suo ingresso in servizio è previsto ogni giorno alle 10:30 (mentre l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio è dalle 9 alle 13); tuttavia, nel corso del 2022 Brucato è entrata in servizio in orario (cioè entro le 10:30) solo 5 volte, ed è molto spesso entrata dopo le 10:30 (47 volte), dopo le 11 (68 volte), dopo le 12 (68 volte) e addirittura per 11 volte è entrata in servizio dopo le 13, cioè a ufficio informazioni ormai chiuso.

2022	orario di ingresso in servizio						ferie	malattia
	entro le 10:30	dopo le 10:30	dopo le 11	dopo le 12	dopo le 13			
gennaio	3	12	0	0	0	2	3	
febbraio	0	13	0	0	0	6	1	
marzo	1	13	7	0	0	1	1	
aprile	0	4	9	0	0	5	1	
maggio	1	1	15	3	0	0	2	
giugno	0	2	5	2	0	11	0	
luglio	0	1	15	5	0	0	0	
agosto	0	1	8	11	0	2	0	
settembre	0	0	3	15	3	0	1	
ottobre	0	0	4	13	2	1	1	
novembre	0	0	0	13	5	0	3	
dicembre	0	0	2	6	1	0	14	
TOTALI	5	47	68	68	11	28	27	

Questo ha comportato ulteriore disagio per i colleghi, e ha drasticamente ridotto le ore in cui Brucato si è effettivamente trovata nella condizione disagiata sopra richiamata (*“Prestazioni che comportano il contatto per la parte prevalente del proprio orario di lavoro con un pubblico esterno che si caratterizza per particolare affluenza”*) che dà diritto a una indennità giornaliera. Peraltro, con la formula di part-time orizzontale concesso a Brucato, la collega non svolge mai una giornata piena di lavoro al pubblico, a differenza dei colleghi; pertanto ritengo che corrisponderle l'indennità giornaliera, anche se commisurata alle effettive ore di servizio reso, sarebbe una forma di ulteriore ingiustizia

nei confronti dei colleghi, già danneggiati dalla incapacità di Brucato di rispettare il proprio (peraltro ridotto) orario di lavoro.

Firenze, 19/05/2023

Alda Lara Fantoni
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale